

COMUNE DI NOVARA
Servizio Fiscalità Locale
Riscossione Coattiva Entrate
Catasto

***REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE
DI NATURA FISCALE***

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare
- Articolo 3 – Rapporti con i cittadini
- Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari
- Articolo 5 – Pubblicità dei provvedimenti comunali

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

- Articolo 6 – Individuazione delle entrate comunali
- Articolo 7 – Regolamentazione delle entrate
- Articolo 8 – Soggetti Responsabili delle Entrate
- Articolo 9 – Determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei diritti e delle detrazioni
- Articolo 10 – Agevolazioni
- Articolo 11 – Cessione di crediti

TITOLO III – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 12 – Forme di gestione
- Articolo 13 – Modalità di pagamento dei tributi
- Articolo 14 – Attività di verifica e controllo
- Articolo 15 – Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Articolo 16 – Importo minimo per recupero tributario
- Articolo 17 – Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio
- Articolo 18 – Sanzioni tributarie ed interessi moratori
- Articolo 19 – Notificazione degli atti
- Articolo 20 – Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento
- Articolo 21 – Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento
- Articolo 22 – Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento
- Articolo 23 – Riscossione coattiva delle entrate
- Articolo 24 – Rimborsi
- Articolo 25 – Definizione transattiva di crediti tributari
- Articolo 26 – Compensazione: definizione, presupposti ed effetti
- Articolo 27 – Compensazione a seguito di comunicazione del debitore
- Articolo 28 – Compensazione d'ufficio

TITOLO IV – INTERPELLO E AUTOTUTELA

- Articolo 29 – Interpello del contribuente
- Articolo 30 – Autotutela - Principi
- Articolo 31 – Autotutela su istanza di parte
- Articolo 32 – Procedimento in autotutela d'ufficio

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

- Articolo 33 – Disposizioni finali
- Articolo 34 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura fiscale, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e modalità di gestione delle entrate di natura fiscale di cui sopra, dall'altro individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto del Comune di Novara.

Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote e tariffe massime delle singole entrate.

Articolo 3 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

Articolo 5 – Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria mediante:

COMUNE DI NOVARA
Regolamento generale delle entrate comunali di natura fiscale

- ❑ Apertura di sportelli di ricevimento del pubblico
- ❑ Distribuzione di guide informative
- ❑ Affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale
- ❑ Comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale
- ❑ Spazi informativi sul sito del Comune.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 6 – Individuazione delle entrate comunali

1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, sono le seguenti:
 - imposta comunale sugli immobili;
 - taxa smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - tariffa rifiuti;
 - taxa occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
 - compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli adempimenti di competenza comunale.

Articolo 7 – Regolamentazione delle entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti deliberati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. 15/12/1997, n° 446 al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi; entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni vigenti.

Articolo 8 – Soggetti Responsabili delle Entrate

1. E' Responsabile delle singole risorse di entrata il Dirigente al quale risultano affidate mediante il Piano Esecutivo di Gestione. I Funzionari Responsabili del tributo curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica finalizzate all'emissione da parte del Funzionario Responsabile dei provvedimenti di accertamento e riscossione nonché sanzionatori.

Articolo 9 – Determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei diritti e delle detrazioni

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi individuati all'art. 6 sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 10 – Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni, che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 11 – Cessione di crediti

1. Ai sensi dell'art. 76, della Legge n° 342 del 21.11.2000, il Comune può cedere a terzi a titolo oneroso i suoi crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penali, sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti tra l'Ente ed il cessionario, senza necessità di accettazione da parte del debitore ceduto. In tale ipotesi l'Ente locale non risponde dell'insolvenza del debitore.
2. La cessione sopraindicata è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

TITOLO III – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 12 – Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione debbono risultare da apposita documentata Relazione del Dirigente Responsabile del Servizio Fiscalità Locale.

Articolo 13 – Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base agli artt. 52, D. Lgs. 446/1997 e 36 della Legge 23.12.2000, n° 388, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Non sono dovute l'imposta comunale sugli immobili, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a carattere permanente nonché l'imposta di pubblicità annuale qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad Euro 12,00 (dodici/00).

Articolo 14 – Attività di verifica e controllo

1. **I Funzionari Responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.**
2. **Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il Servizio Fiscalità Locale e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.**
3. **Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.**
4. **Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:**
 - a) **risorse tributarie comunali, come individuate dall'art. 6 del presente regolamento**
 - b) **risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 1 del D.L. 203/2005 conv. L. n. 248/2005 e s.m.i.**

è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale fondo è costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggiore tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all'incentivazione del personale degli uffici tributari, nonché di personale dipendente del Comune di Novara specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo.

- 5. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo di cui al comma precedente, individuazione del personale incaricato, modalità di costituzione, criteri di ripartizione e liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale.**

Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 19 Febbraio 2009 con effetto dal 1 Gennaio 2009

Articolo 15 – Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Fiscalità Locale o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - ❑ alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - ❑ all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18/12/1997, n° 472 e s.m.i.

Articolo 16 – Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 16,00 (sedici/00).

Articolo 17 – Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:

- ❑ dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato
- ❑ del responsabile del procedimento
- ❑ dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto
- ❑ delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere
- ❑ del termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Articolo 18 – Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 2,5 punti percentuali.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 19 – Notificazione degli atti

1. Gli atti di accertamento, ovvero quelli risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela, devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile o a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Legge sulla privacy) le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
5. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
6. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica

professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

Articolo 20 – Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - ❑ Ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore
 - ❑ Scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese
 - ❑ Applicazione degli interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza si applicano gli interessi moratori stabiliti dall'Ente
 - ❑ In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato, prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
 - ❑ Decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata
 - ❑ Riscossione del debito residuo in un'unica soluzione, nel caso di inottemperanza al sollecito
 - ❑ Preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.
4. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Fiscalità Locale nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.

Articolo 21 – Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico dichiarato fallito, solo se superiori all'importo di Euro 258,00.
2. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione nel fallimento.

Articolo 22 – Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate dal soggetto giuridico dichiarato fallito, solo se superiori a Euro 516,00.

2. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

Articolo 23 – Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva può essere effettuata:
 - ❑ mediante emissione di ruolo sulla base delle disposizioni di cui al Dpr 29/09/1973, n° 602.
 - ❑ mediante ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639.
2. Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 24 – Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. I rimborsi relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a carattere permanente nonché all'imposta sulla pubblicità a carattere annuale, non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).
3. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi moratori nella misura determinata all'art. 18 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 25 – Definizione transattiva di crediti tributari

1. Il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere con provvedimento motivato alla transazione dei tributi iscritti a ruolo in caso di accertata maggiore economicità e proficuità della transazione medesima rispetto alle attività di riscossione coattiva.
2. La transazione è ammissibile nel solo caso di insolvenza del debitore comprovato, a titolo esemplificativo, dall'esistenza di procedimenti mobiliari e/o immobiliari avviati da terzi creditori, dalla rilevazione di iscrizione di ipoteche giudiziali e da ogni altro elemento oggettivo da cui si desume l'impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente le obbligazioni scadute.

COMUNE DI NOVARA
Regolamento generale delle entrate comunali di natura fiscale

3. L'accordo intervenuto tra le parti comporta la rinuncia ad ogni futura contestazione relativamente al rapporto tributario oggetto dell'accordo.
4. L'atto di transazione può, tuttavia, essere annullato se fondato su atti e documenti scoperti falsi o dichiarati tali successivamente, con sentenza passata in giudicato, se contrario ad una sentenza passata in giudicato tra le parti oppure nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data dell'accordo.
5. Per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accordo transattivo può essere concessa dilazione, a seguito di formulazione di apposita istanza da parte del contribuente. Nel caso di importi di elevato ammontare, il riconoscimento di tale beneficio può essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
6. L'accordo transattivo può prevedere delle clausole finalizzate ad assicurare l'effettività dei comportamenti del debitore e, quindi, può essere richiesto il pagamento dell'importo convenuto entro un certo termine o con particolari garanzie, con la conseguenza che l'inadempimento di tali impegni determina la risoluzione dell'accordo e il ripristino del credito tributario preesistente.

Articolo 26 – Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune di Novara e soggetto passivo di una obbligazione tributaria.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal Servizio Fiscalità Locale.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale o il Funzionario Responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
4. La compensazione è definita orizzontale quando riguarda tributi comunali diversi. Il Dirigente del Servizio Fiscalità locale procede alla compensazione solo se risultino insussistenti obiettive condizioni di improcedibilità della compensazione medesima.
5. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Articolo 27 – Compensazione a seguito di comunicazione del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare apposita comunicazione, indirizzata al Dirigente del Servizio Fiscalità Locale, contenente almeno i seguenti elementi:
 - ❑ Dati anagrafici e fiscali dell'istante
 - ❑ Il debito tributario di cui si chiede l'estinzione
 - ❑ Il credito vantato
 - ❑ La ragione giustificativa del credito vantato con allegazione delle ricevute di versamento
 - ❑ Gli anni di riferimento degli importi del credito vantato.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
3. Il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale o il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 45 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

Articolo 28 – Compensazione d'ufficio

1. Il Funzionario Responsabile del tributo che, nello svolgimento dell'attività di accertamento riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi, imputando la somma al periodo di imposta più antico.
2. L'avviso di accertamento dovrà, in tal caso, riportare gli importi dovuti, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed alla indicazione della differenza dovuta.

TITOLO IV – INTERPELLO E AUTOTUTELA

Articolo 29 – Interpello del contribuente

1. I contribuenti possono inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. L'Ufficio risponde, con provvedimento motivato, nel termine di 120 giorni. La soluzione comunicata al contribuente vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
3. In punto il Comune si riserva a sua volta di richiedere parere ad altri Organi ed Enti competenti in materia.

Articolo 30 – Autotutela - Principi

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - ❑ realizzare l'interesse pubblico
 - ❑ ripristinare la legalità
 - ❑ ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali
 - ❑ migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

Articolo 31 – Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
4. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.

Articolo 32 – Procedimento in autotutela d'ufficio

1. Il Dirigente del Servizio fiscalità Locale può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
 - errore di persona
 - evidente errore logico o di calcolo
 - errore sul presupposto
 - doppia imposizione
 - mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
 - mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza
 - errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
3. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 33 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga:
 - a) Il Regolamento Generale delle entrate di natura fiscale approvato con deliberazione C.C. n° 18 del 14.03.2001 e s.m.i.;
 - b) Art. 11, comma 6, del Regolamento disciplinante l'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n° 20 del 14.02.2001 e s.m.i.;
 - c) Art. 12, comma 2, del Regolamento disciplinante l'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n° 20 del 14.02.2001 e s.m.i.;
 - d) Art. 13 del Regolamento disciplinante l'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n° 20 del 14.02.2001 e s.m.i.;
 - e) Artt. 42 e 44 del Regolamento disciplinante la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n° 38 del 26.05.1994 e s.m.i.

2. Risultano modificate le seguenti disposizioni regolamentari:
 - a) All'art. 12, comma 1, del Regolamento disciplinante l'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n° 20 del 14.02.2001 e s.m.i., la parola "liquidazione" é soppressa;
 - b) All'art. 23, comma 1, del Regolamento disciplinante la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione C.C. n° 130 del 28.11.1994 e s.m.i. le parole "in conformità a quanto previsto" sino alla fine del comma sono sopprese;
 - c) All'art. 23, comma 2, del Regolamento disciplinante la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione C.C. n° 130 del 28.11.1994 e s.m.i., le parole "Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo" sino alla fine del comma sono sopprese.

3. Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Articolo 34 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2007.